

## **GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A.**

### **STATUTO AGGIORNATO AL 24 GENNAIO 2012**

#### **Titolo I - Denominazione – Sede – Oggetto – Durata – Recesso**

##### **Articolo 1**

È costituita una Società per azioni con la denominazione “**Gruppo Banca Leonardo S.p.A.**” (di seguito anche la “**Banca**”) e in forma abbreviata anche “**GBL**” o “**Banca Leonardo**”.

##### **Articolo 2**

- 2.1 La Banca ha sede in Milano. Lo spostamento della sede legale della Banca all’interno dello stesso Comune è regolato dall’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

##### **Articolo 3**

- 3.1 La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi finanziari, di intermediazione e di investimento consentiti dalla Legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale.
- 3.2 Per conseguire le proprie finalità la Banca può aderire ad associazioni e consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all’estero.
- 3.3 La Banca può costituire e gestire forme pensionistiche complementari (fondi pensione “chiusi” e “aperti”), nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e della relativa normativa di attuazione e successive modificazioni e in subordine all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
- 3.4 La Banca, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Leonardo ai sensi dell’art. 61, comma 4 del T.U. emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

##### **Articolo 4**

La durata della Banca è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga.

##### **Articolo 5**

Non hanno diritto di recesso i Soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L’esercizio del diritto di recesso è regolato dalla Legge.

#### **Titolo II – Capitale sociale – Azioni**

##### **Articolo 6**

- 6.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 305.673.132,66, rappresentato da n. 261.208.286 azioni, di cui n. 248.145.517 azioni ordinarie e n. 13.062.769 azioni speciali (Azioni “B”), munite delle caratteristiche e dei diritti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.  
L’Assemblea Straordinaria in data 24 gennaio 2012 ha deliberato di ridurre il capitale sociale sino ad Euro 100.000.000,00 da eseguirsi, con le modalità indicate nella relativa delibera, una volta decorsi novanta giorni dalla iscrizione di detta delibera presso il Registro delle Imprese, sempreché entro tale data nessun creditore sociale anteriore alla predetta data di iscrizione abbia fatto opposizione ai sensi dell’art. 2445 del Codice Civile.  
Le azioni ordinarie e le Azioni “B” sono prive del valore nominale. Pertanto, le disposizioni di Legge e/o del presente Statuto ad esso riferite, nonché ogni riferimento all’interno del presente Statuto ad una porzione del capitale, si applicano con riferimento al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
- 6.2 L’Assemblea Straordinaria in data 20 dicembre 2007 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 1.650.000,00 (ora pari ad Euro 1.570.051,60), mediante emissione di massime n. 330.000 azioni ordinarie (ora pari a n. 309.605 azioni ordinarie), al prezzo di Euro 5 ciascuna, da eseguirsi mediante la conversione di warrants contestualmente emessi entro il 20 dicembre 2012.

- 6.3 L'Assemblea Straordinaria in data 11 aprile 2006 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per complessivi Euro 130.000.000,00 (ora pari a complessivi Euro 18.373.343,00), con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da attuarsi mediante emissione: (●) di n. 19.000.000 di azioni ordinarie (ora pari a n. 17.808.343 azioni ordinarie), da liberarsi in denaro con sovrapprezzo di Euro 2,28125 per ogni azione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 62.343.750,00 (ora pari a Euro 58.433.625,47), da sottoscrivere entro la data del 30 giugno 2013, riservate al piano di *stock option* rivolto al *management*, (●) di n. 1.000.000 di warrant (ora pari a n. 565.000 warrant) portanti il diritto a sottoscrivere altrettante n. 1.000.000 di Azioni "B" (ora pari a n. 565.000 Azioni "B"), da liberarsi in denaro con sovrapprezzo di Euro 2,28125 per ogni azione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.281.250,00 (ora pari ad Euro 1.853.906,25), da sottoscrivere entro la data del 30 giugno 2013, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 6.7. e 7.9.
- 6.4 L'Assemblea Straordinaria in data 30 giugno 2009, così come integrata con successiva delibera del 24 gennaio 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, a norma dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, per massimi Euro 910.000 (novecentodiecimila), da attuarsi mediante emissione, anche in più serie, di massimi n. 910.000 *warrant* portanti il diritto a sottoscrivere altrettante azioni ordinarie (e dunque fino ad un massimo di n. 910.000 azioni ordinarie), da liberarsi in denaro con sovrapprezzo minimo di Euro 3,70 per ogni azione, da sottoscrivere entro la data del 30 giugno 2013, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6.7. L'Assemblea Straordinaria in data 24 gennaio 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, e con esclusione del diritto di opzione, a norma dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, per massimi Euro 1.000.000,00 (un milione), da attuarsi mediante emissione, anche in più serie, di massimi n. 1.000.000 (un milione) di *warrant* portanti il diritto a sottoscrivere altrettante Azioni C (e dunque fino ad un massimo di n. 1.000.000 di Azioni C), da liberarsi in denaro con sovrapprezzo minimo di Euro 1,50 per ogni azione, da sottoscrivere entro la data del 24 gennaio 2017, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6.7.
- 6.5 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla Legge salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto. Salvo diversa determinazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria della Banca ed approvata dall'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni "B" nei trenta giorni successivi: (a) qualunque aumento di capitale deve avvenire mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni "B", in proporzione alle azioni ordinarie e alle Azioni "B" esistenti al momento della deliberazione dell'aumento di capitale e siffatte azioni ordinarie ed Azioni "B" dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo Socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie e alle Azioni "B" dallo stesso detenute sempre al momento della deliberazione dell'aumento di capitale, e (b) le azioni ordinarie e le Azioni "B" sono offerte in sottoscrizione allo stesso prezzo. Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria della Banca deliberi e, entro il trentesimo giorno successivo, l'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni "B" approvi, un aumento del capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i Soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso per consentire l'ingresso a terzi) in proporzione ed in relazione alle azioni, siano esse ordinarie che Azioni "B", da ciascuno degli stessi detenute al momento della deliberazione dell'aumento di capitale. In nessun caso l'Assemblea Straordinaria della Banca potrà deliberare un aumento del capitale sociale da effettuare unicamente mediante emissione di Azioni "B". Non è consentita la sottoscrizione di Azioni "B" da parte di soggetti che non siano titolari di Azioni "B".
- 6.6 I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere ad oggetto beni in natura e crediti.
- 6.7 L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'emissione di *warrants* portanti il diritto a sottoscrivere azioni della Banca a condizione che l'esercizio degli stessi avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione. Resta inteso che l'emissione di *warrants* portanti il diritto a sottoscrivere Azioni "B" potrà avvenire esclusivamente in favore di soggetti che siano titolari di Azioni "B".

#### **Articolo 7**

- 7.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili; nel caso di comproprietà i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di Legge.
- 7.2 Le azioni che compongono il capitale sociale della Banca sono rappresentate da azioni ordinarie, Azioni "B", che conferiscono i diritti di cui al successivo paragrafo 7.3, e Azioni "C", che conferiscono i diritti di cui al successivo paragrafo 7.4.
- 7.3 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto, le Azioni "B" attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti:
- (i) diritto di voto in occasione delle delibere d'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
  - (ii) diritto di designare, ai fini della nomina, un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a tre, salvo il disposto dell'articolo 11;

- (iii) diritto di designare ai fini della nomina, un componente effettivo ed uno Supplente del Collegio Sindacale;
- (iv) diritto a percepire complessivamente una porzione percentuale del totale degli utili, nonché di qualsiasi altra distribuzione diversa dalle distribuzioni della riserva sovrapprezzo e dal rimborso del capitale ai Soci, pari a quattro volte la percentuale rappresentata dalle Azioni "B" al momento della delibera di distribuzione degli utili rispetto all'intero capitale sociale, con un limite massimo del 20%;
- (v) diritto di convertire le Azioni "B" in azioni ordinarie, nei casi di cui al successivo articolo 7.5, secondo il rapporto di concambio da determinarsi secondo quanto previsto dal disposto dell'articolo 7.5. del presente Statuto.

I diritti indicati ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) del presente articolo non sono diritti riconosciuti individualmente a ciascun titolare di Azioni "B", ma sono diritti attribuiti congiuntamente e cumulativamente all'intera categoria degli azionisti titolari di Azioni "B" considerati nel loro insieme.

- 7.4 Oltre ai diritti spettanti alle azioni ordinarie ai sensi del presente Statuto, le Azioni "C" attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto ad ottenere nei casi di cui al successivo art. 8.2 A) e C) (la "Cessione") che il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni "C" e a percepire in dette ipotesi, a titolo di corrispettivo per il trasferimento delle stesse, un importo ("X") (il "Prezzo di Cessione C") da determinarsi per ogni *tranche* di Azioni C (essendo ricomprese nella medesima *tranche* le Azioni C emesse nel corso dello stesso esercizio) nei termini di seguito indicati:

$X = A + B$ , dove:

- (i) "A" rappresenta il corrispettivo per azione pagato per il trasferimento delle azioni ordinarie da parte del soggetto che acquista la maggioranza delle azioni ordinarie, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti; e
- (ii) "B" rappresenta per ogni *tranche* di Azioni C il 20% del valore dell'avviamento delle attività di *Private Banking*, valore calcolato con riferimento a detta *tranche* nei termini di seguito indicati:
  - (a) si assume il valore base dell'avviamento delle attività di *Private Banking* come pari al 3% dell'ammontare complessivo della raccolta diretta e indiretta da clientela del *Private Banking* nell'ultimo giorno del trimestre solare precedente a quello nel quale cade la data di conclusione della Cessione. Nel caso in cui, in occasione della Cessione: (i) il valore dell'avviamento delle attività di *Private Banking* sia indicato in misura diversa da quanto sopra, il valore base verrà considerato pari alla diversa misura indicata, ovvero (ii) non sia indicato alcun valore per l'avviamento delle attività di *Private Banking* ma sia indicato un valore complessivo per l'avviamento della società ed un valore per le attività diverse dal *Private Banking*, il valore base verrà considerato pari a detto valore complessivo dedotto il valore dell'avviamento attribuito alle attività diverse dal *Private Banking*. Nei casi appena menzionati sub (i) e (ii) si procederà anche a calcolare il rapporto percentuale fra il valore base dell'avviamento delle attività di *Private Banking* e l'ammontare complessivo della raccolta diretta e indiretta da clientela del *Private Banking* alla data della conclusione della Cessione (la "Percentuale");
  - (b) il valore base dell'avviamento delle attività di *Private Banking* di cui sub (a) viene ridotto di tutti gli ammontari pagati a titolo di avviamento per attività di *Private Banking* iscritti nelle scritture contabili della società alla data della conclusione della Cessione;
  - (c) il valore di cui sub (b) viene ridotto di un ammontare pari al 3% o, nei casi menzionati sub (a) (i) e (ii), alla Percentuale dell'ammontare complessivo della raccolta diretta e indiretta da clientela del *Private Banking* alla data della fine dell'esercizio precedente a quello in cui sono stati emessi i *warrant* di ciascuna *tranche* ed il valore così risultante viene diviso per il numero massimo di Azioni "C" da emettere, vale a dire n. 1.000.000 (un milione); il quoziente così risultante rappresenta l'importo "B";
  - (d) resta peraltro inteso che la Cessione, come definita al presente articolo 7.4, potrà essere stipulata ed eseguita solo a condizione che ai titolari delle Azioni C venga offerto e, in caso di accettazione, corrisposto, il Prezzo di Cessione C.

7.5 A) Sono convertite in azioni ordinarie:

- (i) tutte le Azioni "B" esistenti, a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria assunta con il voto favorevole di due terzi dell'intero capitale sociale, anche in assenza di (ed indipendentemente da) delibera dell'Assemblea Speciale;
- (ii) a seguito di delibera dell'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni "B", tutte le Azioni "B" esistenti.

B) Si convertono automaticamente in azioni ordinarie:

- (i) tutte le Azioni "B" esistenti, nel caso in cui l'Amministratore Delegato (o il Presidente) della Banca cessi di essere il soggetto che da solo, direttamente o indirettamente, è titolare di una partecipazione pari ad almeno l'80% del capitale sociale della società che è proprietaria delle Azioni "B";
- (ii) le sole azioni oggetto di trasferimento, in ogni caso di trasferimento di Azioni "B", fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del punto (iii) che segue;
- (iii) tutte le Azioni "B" esistenti, (e quindi anche quelle eventualmente non oggetto di trasferimento) nel caso di trasferimento da parte di un unico azionista a favore di un medesimo trasferitario (o di più trasferitari

comunque agenti di concerto) di più del 50% delle Azioni "B".

La conversione di cui al presente punto (iii) non si verificherà:

- (a) nel caso in cui la Banca non sia quotata in un mercato regolamentato, sempre che: (1) sia offerto agli azionisti ordinari di esercitare il diritto di co-vendita di cui al successivo articolo 8.2 A), e (2) l'Assemblea Straordinaria deliberi la non conversione delle Azioni "B" con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 75% del capitale della Banca presente in Assemblea, entro 45 giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comunicazione di Trasferimento di cui al successivo articolo 8.3;
- (b) nel caso in cui la Banca sia quotata in un mercato regolamentato, sempre che sia offerto agli azionisti ordinari di esercitare il diritto di co-vendita di cui al successivo articolo 8.2 A).

C) Il verificarsi di uno dei casi di conversione di cui sub 7.5 B) è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei Consiglieri in carica. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.6 In qualsiasi caso di conversione prevista nel precedente paragrafo 7.5, il rapporto di concambio fra Azioni "B" e azioni ordinarie sarà determinato sulla base della seguente procedura:

- (a) il valore complessivo di tutte le azioni e di tutti gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della Banca ("Valore di Conversione") sarà determinato da due arbitratori scelti tra banche d'affari indipendenti e di elevato standing internazionale, a norma dell'art. 1349 del codice civile, di cui il primo nominato dal rappresentante comune degli azionisti titolari di Azioni "B" e il secondo da un soggetto all'uopo designato congiuntamente dagli azionisti ordinari o, in mancanza della predetta designazione, dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta di un qualunque azionista ordinario, Amministratore o Sindaco.

Entro 15 giorni lavorativi dalla delibera di cui al punto 7.5 C) ovvero, dalle delibere di cui al precedente punto 7.5 A) del presente Statuto, il rappresentante comune degli azionisti titolari di Azioni "B" e il soggetto delegato a tal fine dagli azionisti titolari di azioni ordinarie dovranno comunicarsi reciprocamente, mediante invio di raccomandata a.r., la nomina del proprio arbitratore e l'accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

Nel caso in cui, nei quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ultima raccomandata, gli arbitratori non siano pervenuti ad una condivisa determinazione del Valore di Conversione, gli stessi dovranno nominare congiuntamente un terzo arbitratore restando inteso che, in qualsiasi caso di mancata nomina di uno o più arbitratori, la nomina mancante potrà essere richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano;

- (b) gli arbitratori così nominati avranno facoltà di determinare i termini e le condizioni della procedura di arbitraggio, fermo quanto previsto ai punti (c) e (d) che seguono e fermo altresì restando che, nel caso di nomina del terzo arbitratore, la determinazione finale dovrà avvenire entro novanta giorni lavorativi dalla sua nomina;
- (c) gli arbitratori dovranno stabilire il Valore di Conversione secondo le tecniche valutative della migliore prassi ed avuto comunque a riferimento il valore realizzabile in caso di vendita dell'intero capitale sociale della Banca. Una volta determinato il Valore di Conversione, che sarà vincolante per i Soci, gli arbitratori provvederanno anche alla determinazione del rapporto di concambio attraverso la semplice ed esclusiva esecuzione delle operazioni di cui al successivo punto (d) e al calcolo della conseguente ripartizione del capitale sociale in azioni ordinarie ed in Azioni "B" (se residue), senza alcuna valutazione discrezionale.

Le determinazioni degli arbitratori ("**Determinazioni**") dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ai Soci a mezzo di lettera raccomandata (in caso di quotazione delle azioni ordinarie, la comunicazione ai Soci verrà resa con le modalità previste dalla Legge per le comunicazioni di fatti rilevanti);

- (d) una volta determinato il Valore di Conversione il rapporto di concambio di ciascuna delle Azioni "B" in azioni ordinarie sarà pari al rapporto tra "Alfa" e "Beta", fermo restando che: Alfa sarà pari al numero massimo delle azioni ordinarie da emettere per concambiare tutte le Azioni "B" interamente liberate al momento della conversione ("**Numero Azioni A**"); e Beta sarà pari al numero delle Azioni "B" interamente liberate al momento della conversione.

Il "Numero Azioni A" sarà così determinato: "ValB" diviso "ValA" moltiplicato per "NumA" (in sintesi [(ValB/ValA) X NumA]), fermo restando che:

- (1) "ValB" = la porzione del Valore di Conversione di competenza delle Azioni "B", determinato nella somma dei seguenti ammontari:

(1.1) ammontare del capitale sociale versato aumentato della riserva sovrapprezzo azioni posseduto

dagli azionisti titolari di Azioni "B", per tale intendendosi le somme effettivamente versate dagli azionisti ordinari e titolari di Azioni "B" sia a titolo di nominale sia a titolo di sovrapprezzo, diminuite esclusivamente di qualsiasi importo rimborsato dalla Banca ai suddetti azionisti in conseguenza di riduzioni di capitale sociale o di distribuzioni di riserve sovrapprezzo azioni deliberate successivamente alla data dell'11 aprile 2006; e

(1.2) ammontare risultante dalla seguente formula: "X" moltiplicato per "Y", essendo inteso che:

(1.2.1) "X" corrisponde a: (x) quattro volte la percentuale dell'intero capitale sociale rappresentato dalle Azioni "B" al momento della conversione, con il limite del 20%, se "Y" è maggiore di zero; (y) la percentuale dell'intero capitale sociale rappresentato dalle Azioni "B", se "Y" è minore o uguale a zero; e

(1.2.2) "Y" corrisponde alla differenza (positiva o negativa) tra il Valore di Conversione e l'ammontare totale del capitale sociale versato aumentato dell'importo totale della riserva sovrapprezzo azioni.

(2) "ValA" = la porzione del Valore di Conversione di competenza delle azioni ordinarie, pari al Valore di Conversione meno ValB.

(3) "NumA" = numero di azioni ordinarie esistenti al momento della conversione.

(4) In nessun caso il rapporto di concambio fra Azioni "B" e azioni ordinarie potrà essere inferiore ad uno.

(e) La conversione delle Azioni "B" in azioni ordinarie ha effetto con l'iscrizione della delibera risultante da verbale redatto da notaio del Consiglio di Amministrazione (che a tale scopo dovrà essere convocato entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione delle Determinazioni), assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che dovrà constatare il termine della procedura di determinazione del rapporto di concambio prevista nel presente articolo e la conseguente ripartizione del capitale sociale in azioni ordinarie e, qualora non totalmente convertite, in Azioni "B" e che dovrà provvedere a (1) adempiere a tutte le formalità necessarie per l'emissione delle azioni ordinarie, nonché per le dovute iscrizioni nel Registro delle Imprese ed (2) effettuare, una volta avvenuta l'emissione delle azioni ordinarie di cui sopra, le occorrenti modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale, adeguandone a tutti gli effetti di legge le espressioni numeriche e il testo nelle parti necessarie, provvedendo altresì al deposito, a norma dell'articolo 2436 del codice civile, del testo dello Statuto sociale in tale senso aggiornato, nonché effettuando ogni altra formalità prevista dalle vigenti norme di Legge.

7.7 Nel caso in cui la Banca deliberi la richiesta di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato, potranno essere oggetto di quotazione soltanto le azioni ordinarie.

7.8 In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni "B".

7.9 I warrant portanti il diritto a sottoscrivere Azioni "B" non potranno essere trasferiti a qualsiasi titolo sino allo scadere del sessantesimo mese dalla data di emissione degli stessi.

## Articolo 8

8.1 Ai sensi del presente Statuto, per trasferimento si intende ogni atto su base volontaria o forzosa, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia particolare che universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri Soci o a terzi del diritto di proprietà e/o di diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie e/o le Azioni "B" e/o diritti di opzione e/o warrant e/o obbligazioni convertibili eventualmente esistenti.

8.2 A) Fermo restando quanto previsto ai punti 7.5 B) e C) che precedono, il trasferimento a titolo oneroso, anche in più *tranches* da parte di un unico azionista "B", a favore di un trasferitario (o di più trasferitari comunque agenti di concerto) della maggioranza delle Azioni "B" - da intendersi, fino alla data di un'eventuale quotazione delle azioni ordinarie, come riferita alle Azioni "B" emesse a far data dalla creazione della relativa categoria e, successivamente alla suddetta quotazione, come riferita alle Azioni "B" esistenti alla data del trasferimento - (ovvero, in caso di operatività della conversione di cui al precedente punto 7.5 B) *(iii)* e articolo 7.6, del corrispondente quantitativo di azioni ordinarie derivanti dalla conversione) sarà consentito a condizione che il trasferitario o i trasferitari in solido tra loro offrano contestualmente di acquistare la totalità delle azioni ordinarie per un prezzo per singola azione ordinaria che sarà pari *(i)* nel caso di trasferimento di Azioni "B", all'inverso del rapporto di concambio delle Azioni "B" in azioni ordinarie determinato secondo i criteri e la procedura di cui al precedente articolo 7.6 (ferme le previsioni di cui al successivo articolo 8.3) moltiplicato per il prezzo di trasferimento delle Azioni "B", e *(ii)* nel caso di trasferimento di azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni "B", al prezzo pagato per ciascuna di dette azioni ordinarie (ferme restando le previsioni di cui al successivo articolo 8.3). Ciascun azionista titolare di azioni ordinarie avrà diritto di decidere se accettare o meno la proposta di acquisto del trasferitario e quest'ultimo sarà tenuto ad acquistare dagli

azionisti che abbiano accettato la suddetta proposta tutte le (e non parte delle) azioni ordinarie di cui gli stessi siano titolari, il tutto con applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 8.3., nonché quelle dell'articolo 7.6, fermo restando che nel caso in cui il trasferitario abbia offerto un prezzo complessivo per il 100% del capitale sociale della Banca, detto prezzo varrà quale Valore di Conversione e non si procederà all'arbitraggio di cui al punto 7.6 lettere (a), (b) e (c), ma soltanto a quanto previsto all'articolo 7.6 lettere (d) ed (e).

- B) Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.5 B) (ii) il trasferimento a titolo oneroso, anche in più *tranches*, a favore di un trasferitario (o di più trasferitari comunque agenti di concerto), di un qualunque quantitativo di Azioni "B" che rappresenti meno della maggioranza delle Azioni "B" esistenti (e così, data l'operatività della conversione di cui ai precedenti articoli 7.5 B) (ii) e 7.6, del corrispondente quantitativo di azioni ordinarie derivante dalla conversione) sarà consentito a condizione che il trasferitario o i trasferitari in solido tra loro offrano contestualmente di acquistare una porzione delle azioni ordinarie di ciascuno degli altri Soci che sia proporzionalmente uguale alla porzione delle Azioni "B" oggetto di trasferimento rispetto al totale delle Azioni "B" esistenti e, ciò, per un prezzo per singola azione ordinaria pari al prezzo pagato per ciascuna azione ordinaria riveniente dalla suddetta conversione. Ciascun azionista titolare di azioni ordinarie avrà diritto di decidere se accettare o meno la proposta di acquisto del trasferitario e quest'ultimo sarà tenuto ad acquistare dagli azionisti che abbiano accettato la suddetta proposta la porzione di azioni ordinarie che gli stessi abbiano diritto di vendere; a quanto precede, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.3, nonché quelle dell'articolo 7.6.
- C) Il trasferimento a titolo oneroso della maggioranza delle azioni ordinarie a favore di un medesimo trasferitario (o di più trasferitari comunque agenti di concerto) sarà consentito soltanto a condizione che il trasferitario offra contestualmente di acquistare (i) tutte le rimanenti azioni ordinarie allo stesso prezzo previsto in relazione alle azioni oggetto del suddetto trasferimento; (ii) tutte le Azioni "B" in circolazione per un prezzo per singola Azione "B" pari al rapporto di concambio delle Azioni "B" in azioni ordinarie determinato secondo la procedura di cui al precedente articolo 7.6 moltiplicato per il prezzo di trasferimento delle azioni ordinarie, il tutto con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.3, nonché di quelle dell'articolo 7.6; e (iii) tutte le Azioni "C" in circolazione per un prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 7.4 per ogni Azione "C" appartenente a ciascuna delle tranche in circolazione. Quanto previsto alla presente lettera C) non si applicherà nel caso in cui (a) la Banca sia quotata in un mercato regolamentato e (b) la maggioranza delle azioni ordinarie non sia venduta mediante un'unica operazione o più operazioni tra loro comunque collegate (ivi compreso il caso di vendita "ai blocchi" con una o più parti individuate).
- D) Qualora il corrispettivo per il trasferimento delle azioni sia rappresentato - in tutto o in parte - da beni diversi dal denaro, ovvero si presenti - in tutto o in parte - come prestazione non fungibile, i Soci determineranno il prezzo da considerarsi corrispondente a detto corrispettivo con delibera dell'Assemblea Straordinaria, assunta con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in Assemblea approvata entro i successivi trenta giorni dall'Assemblea degli azionisti titolari di Azioni "B". Nel caso in cui a detta determinazione non si pervenga entro 30 giorni dalla data della Comunicazione di Trasferimento come di seguito definita, la stessa sarà rimessa ad una banca d'affari indipendente e di standing internazionale, scelta dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima del deposito, che vi provvederà, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1349 del codice civile, entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione della designazione.
- 8.3 Nei suddetti casi di trasferimento di azioni l'azionista che intende trasferire (in tutto o parte) la propria partecipazione deve inviare agli altri azionisti e al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione un avviso di trasferimento ("Comunicazione di Trasferimento"), nel quale siano indicati:
- (i) l'identità del trasferitario e l'oggetto del trasferimento;
  - (ii) il prezzo, ovvero, comunque il corrispettivo del trasferimento ed i termini di pagamento concordati con il trasferitario, fermo restando che nel caso di cui al punto 7.5 B) (iii), potendosi verificare la conversione delle Azioni "B" in azioni ordinarie, dovrà indicarsi, ove offerti, tanto il prezzo corrispettivo per le Azioni "B" quanto quello per le azioni ordinarie eventualmente rivenienti da detta conversione; e
  - (iii) tutti gli altri termini e/o condizioni pattuiti con il trasferitario.

Entro 7 giorni dalla Comunicazione di Trasferimento verrà avviata la procedura di cui agli articoli 7.5 e 7.6.

Ciascun azionista destinatario della Comunicazione di Trasferimento che intende accettare la proposta di acquisto da parte del trasferitario di cui all'articolo 8.2, deve inviare al trasferente, entro dieci giorni dalla comunicazione delle Determinazioni di cui al precedente punto 7.6 lett. c), un avviso ("**Avviso di Co-vendita**") con il quale richiede al medesimo di far in modo che detto trasferitario si obblighi ad acquistare la totalità della (o, ai sensi del disposto del punto 8.2 B) che precede, proporzionalmente la) propria partecipazione agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Trasferimento e al prezzo risultante dal disposto del precedente articolo 8.2.

Il trasferente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ultimo Avviso di Co-vendita (o, in caso di azionamento della procedura di arbitraggio di cui al punto 8.2 D) che precede, entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione dell'arbitratore), dovrà assicurare l'acquisto da parte del trasferitario indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle azioni oggetto degli Avvisi di Co-vendita, fermo restando che il diritto del trasferente di trasferire la propria partecipazione sarà subordinato al corretto espletamento della procedura di cui sopra ed all'effettivo acquisto da parte del trasferitario delle azioni indicate in ciascun Avviso di Co-vendita.

8.4 Sono soggetti al gradimento del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi ai sensi del disposto dell'art. 2355-*bis* del codice civile, con deliberazione da assumere a maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole di almeno uno dei Consiglieri designati dai soci titolari di Azioni "B" i trasferimenti, o comunque, gli acquisti, anche a mezzo di sottoscrizione, di azioni ordinarie (ancorché rivenienti da conversione di Azioni "B") che comportino:

- (i) l'accrescimento anche progressivo della partecipazione complessiva detenuta da ciascun azionista (ovvero, comunque, dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario) in misura superiore od uguale al 5% del capitale sociale (con l'esclusione del caso in cui detto accrescimento da parte di un Socio derivi dalla mancata sottoscrizione di nuove azioni da parte di altri Soci aventi diritto), ovvero
- (ii) l'acquisizione di azioni ordinarie (ancorché rivenienti da conversione di Azioni "B") da parte di terzi non Soci della Banca, in misura superiore od uguale al 2% del capitale della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi al fine di deliberare sul suddetto gradimento entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà darne notizia a ciascun Consigliere, della Comunicazione di Trasferimento inviata dai Soci che intendono eseguire il prospettato trasferimento o inviata dal potenziale nuovo Socio secondo i casi. In mancanza di tale riunione nel predetto termine il gradimento si intenderà concesso.

Non si applicano le previsioni relative al gradimento nel caso di trasferimenti:

- (i) di cui rispettivamente ai punti 8.2 A) e C) che precedono, ovvero
- (ii) a società il cui capitale sia e rimanga totalmente di proprietà della società trasferente, fermo restando che in caso di successivo trasferimento di qualunque porzione del capitale della predetta società trasferitaria, le azioni della Banca dovranno essere immediatamente ritrasferite alla originaria società trasferente e, in caso contrario, il diritto di voto relativo alle stesse non potrà essere esercitato.

La disciplina del gradimento viene meno nel caso di ammissione a quotazione della Banca in un mercato regolamentato.

Nel caso di mancato gradimento, al Socio alienante spetta il diritto di chiedere ed ottenere che:

- (i) la Banca, sussistendone le condizioni ex articolo 2357 cc. e ss., ovvero
- (ii) in mancanza di dette condizioni i Soci – pro-quota o secondo le diverse proporzioni dagli stessi concordate, ovvero ancora
- (iii) altro soggetto terzo designato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'eventuale diniego, acquisti la suddetta partecipazione alle stesse condizioni offerte dal trasferitario, fermo restando che qualora l'acquisto da parte della Banca ovvero, non sussistendo le condizioni di cui al precedente punto (i), l'acquisto da parte dei Soci o del terzo non si perfezionasse entro 90 giorni dalla comunicazione alla Banca da parte del trasferente della volontà di esercitare tale diritto, l'eventuale mancato gradimento diverrà inefficace ed il trasferimento originariamente comunicato potrà essere eseguito.

### **Titolo III – Assemblea**

#### **Articolo 9**

- 9.1 L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di Legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. L'Assemblea in via ordinaria approva, altresì, le politiche di remunerazione e da favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché i piani basati su strumenti finanziari. L'Assemblea si riunisce nella sede della Banca o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato e, in mancanza, dal Vice Presidente o in caso di più Vice Presidenti dal Vice Presidente più anziano d'età; in caso di mancanza di tali soggetti l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in Assemblea.
- 9.2 Le convocazioni delle Assemblee sono fatte, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e, sintanto che la Banca non sia quotata in un

mercato regolamentato, con avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla Banca, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

- 9.3 Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Effettivi.
- 9.4 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali, che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- Le riunioni assembleari potranno svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.
- 9.5 L'Assemblea nomina un Segretario con l'incarico di redigere i verbali che sono firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha il potere di accertare la regolarità delle deleghe e del diritto degli azionisti di partecipare all'Assemblea, di constatare che questa sia regolarmente costituita e in numero per deliberare, di dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati della votazione, nonché ogni altra funzione prevista dalla Legge; l'Assemblea Ordinaria potrà eventualmente approvare un regolamento assembleare.
- 9.6 Ciascun azionista titolare di azioni ordinarie o di Azioni "B" ha il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca. Le azioni ordinarie e le Azioni "B" devono essere conteggiate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'Assemblea Ordinaria e per l'Assemblea Straordinaria della Banca.

Salvo ove diversamente specificato dal presente Statuto, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di Legge.

In deroga a quanto previsto al comma che precede, le decisioni dell'Assemblea Straordinaria che abbiano ad oggetto la modificazione o l'eliminazione dei quorum indicati negli articoli 7.5 B) (iii) (a) (2), 8.2 D), 9.6 comma 3, e 9.6 (iv) (a), nonché dell'articolo 11.3 sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale presente in Assemblea ai fini della votazione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie dovranno essere approvate dall'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni "B" entro i trenta giorni successivi alla data della deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria competente, equiparandosi all'approvazione la mancanza di una delibera da parte dell'Assemblea Speciale entro tale termine:

- (i) le determinazioni relative alle distribuzioni diverse dai dividendi ordinari;
- (ii) la determinazione dei compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) le delibere inerenti e/o connesse all'approvazione di piani basati su strumenti finanziari (es. *stock option plan e stock grants*); e
- (iv) le delibere di modifica del presente Statuto ivi comprese quelle richiamate al comma che precede, fermo restando che: (a) allorché le azioni ordinarie della Banca non siano state quotate in un mercato regolamentato, le delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (mediante pagamento in denaro o conferimenti in natura o crediti), dovranno essere approvate con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno una percentuale pari al 75% del capitale presente in Assemblea ai fini della votazione, e (b) potranno comunque essere assunte con i quorum di legge e senza necessità di approvazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti B le modifiche del presente Statuto (1) derivanti dalle determinazioni da assumersi ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., nonché (2) modifiche dello Statuto che risultino necessarie per il rispetto delle disposizioni vigenti e di ogni eventuale prescrizione dell'Autorità di Vigilanza, in tali casi non trovando applicazione, per quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, le previsioni riguardanti il gradimento e le procedure per il trasferimento di azioni ordinarie ed Azioni "B" di cui al presente Statuto.

Nel caso in cui una delibera dell'Assemblea della Banca su una materia di cui al successivo articolo 10.2 punti (ii) e (iii) sia assunta con il voto favorevole degli azionisti titolari della maggioranza delle Azioni "B", sulla materia oggetto di tale delibera non sarà più richiesta l'approvazione dell'Assemblea Speciale dei titolari delle Azioni "B".

#### Articolo 10

- 10.1 Se esistono più categorie di Azioni (ivi comprese le Azioni "B") diverse dalle azioni ordinarie o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'Assemblea Speciale di appartenenza.

- 10.2 L'Assemblea Speciale delibera: (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; (ii) sull'approvazione delle materie riservate dal presente Statuto alla sua competenza e (iii) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Banca che pregiudicano i diritti della categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile ed, oltre a ciò, su tutte le materie per le quali è prevista una siffatta delibera ai sensi di Legge e del presente Statuto.
- 10.3 Ciascuna Assemblea Speciale è convocata dal rappresentante comune dei relativi azionisti speciali, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Speciale, ovvero con avviso inviato agli azionisti speciali al recapito dagli stessi comunicato alla Banca, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Speciale.
- Sono tuttavia valide le Assemblee Speciali anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'Assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali.
- 10.4 Alle Assemblee Speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Straordinaria.
- 10.5 Gli Amministratori ed i Sindaci assistono, senza diritto di voto, all'Assemblea Speciale.
- 10.6 Al rappresentante comune si applicano *mutatis mutandis* gli artt. 2417 e 2418 del codice civile.

#### **Titolo IV – Amministrazione**

##### **Articolo 11**

- 11.1 La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 membri, ovvero dal diverso numero di membri, purché non inferiore a 10, che risulti nominato a seguito di mancata nomina assembleare ai sensi dell'articolo 11.3, lett. (C) e/o lett. (D) o di mancata cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 11.7. Gli Amministratori sono nominati secondo le modalità di cui infra all'articolo 11.3.
- 11.2 Possono essere nominati Amministratori solo soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso: (a) l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo; oppure (b) l'esercizio di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; oppure (c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche.
- I limiti agli incarichi di analoga natura che possono essere svolti dagli Amministratori sono stabiliti da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
- Non possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.
- Almeno due degli Amministratori così eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate oltre a quelli previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.
- 11.3 La nomina degli Amministratori avverrà, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dei successivi commi, nelle quali il numero dei candidati non potrà essere superiore a 12 (dodici). Tali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Banca almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (la "**Data delle Liste**").
- Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- Avranno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale.
- Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista, fermo restando che (i) non potrà essere presentata più di una lista da parte dei titolari di Azioni "B", e (ii) i Soci parti di un medesimo gruppo potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.
- Unitamente alle liste, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato, per ciascun candidato, un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Ogni avente diritto di voto (e tutti i soggetti parti del medesimo gruppo) potrà/anno votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro etc., secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

- A) Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, restando comunque inteso che:
- (i) dalla lista unitaria presentata dagli azionisti titolari di Azioni "B" dovranno trarsi 3 (tre) Amministratori;
  - (ii) dalla lista presentata da azionisti complessivamente titolari di un numero di azioni ordinarie rappresentative di almeno il 15% del capitale sociale della Banca alla Data delle Liste dovranno trarsi 2 (due) Amministratori;
  - (iii) dalle liste diverse da quelle di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non potranno trarsi più di 1 (un) Amministratore per ciascuna lista, sempre che residuino Amministratori da nominare in esito alle designazioni determinate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.
- B) Nel caso in cui il numero degli Amministratori così eletti sia inferiore al numero di Amministratori da nominare, i rimanenti Amministratori saranno tratti dalle liste presentate secondo i quozienti ottenuti nella votazione di cui sopra, fermo restando che:
- (i) dalla lista unitaria di cui al precedente punto A) (i) dovrà trarsi un ulteriore terzo degli Amministratori da eleggersi ma non potranno comunque trarsi più di 2 (due) Amministratori;
  - (ii) da ciascuna delle liste di cui al precedente punto A) (ii) non potranno comunque trarsi più di ulteriori 2 (due) Amministratori;
  - (iii) da ciascuna delle liste di cui al precedente punto A) (iii) non potrà trarsi più di 1 (un) ulteriore Amministratore.

Nel caso in cui il numero degli Amministratori così eletti sia ancora inferiore al numero di Amministratori da nominare, al fine di nominare i rimanenti Amministratori si procederà nuovamente ai sensi del disposto del comma precedente.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo Amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, verrà scelto a sorteggio.

- C) Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di voto di lista di cui al presente articolo, il numero degli Amministratori eletti ai sensi di quanto previsto alle precedenti lett. A) e B) sia inferiore a quello da nominare, l'Assemblea della Banca nomina i rimanenti Amministratori a maggioranza semplice, sempre che consti il voto favorevole della maggioranza delle Azioni "B" rappresentate.
- D) Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice sempre che consti il voto favorevole della maggioranza delle Azioni "B" rappresentate.
- E) Fermo disposto di cui al punto A), nel caso in cui siano presentate più di tre liste da parte di azionisti complessivamente titolari di un numero di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale della Banca alla Data delle Liste, si procederà come segue:
- (i) da ciascuna di dette liste verrà tratto un Amministratore secondo i quozienti ottenuti nella votazione, e
  - (ii) ai fini delle ulteriori designazioni si procederà come segue: le liste di cui sub (i) verranno ordinate in ordine decrescente in ragione della misura della partecipazione del maggiore azionista singolo che vi concorre e i candidati primi non designati di ciascuna delle stesse saranno nominati Amministratori fino ad esaurimento del numero di Amministratori da nominare. Nel caso di uguali partecipazioni ordinarie dovranno anteporsi le liste partecipate dagli azionisti che da più tempo detengano complessivamente una partecipazione pari o superiore al 15% del capitale sociale complessivo della Banca e, in caso di ulteriore uguaglianza, si procederà a sorteggio.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

11.5 Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea in misura fissa o sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni ordinarie di nuova emissione e il rimborso per le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

- 11.6 Il Consiglio elegge fra i suoi membri:
- (i) un Presidente, da nominarsi nella persona di un Amministratore designato dai Soci titolari di azioni ordinarie, sempre che non consti il voto contrario alla proposta di nomina formulata da parte della maggioranza degli Amministratori designati dagli Azionisti titolari di Azioni "B";
  - (ii) un Amministratore Delegato, scelto fra i componenti designati dai Soci titolari di Azioni "B".
- Il Consiglio può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti.
- Il Consiglio elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.
- 11.7 Se nel corso dell'esercizio: (a) vengono a mancare, per qualsiasi motivo, fino ad un terzo (compreso) degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a norma dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando che in tal caso il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo determinatosi in esito alle graduatorie di cui sopra, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica; e (b) viene meno per qualunque causa più di un terzo degli Amministratori nominati dall'Assemblea, oppure l'Amministratore Delegato, si intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori i quali sino al rinnovo possono compiere unicamente gli affari correnti.
- In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dallo Statuto.

## Articolo 12

- 12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina e presiede i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, in via ordinaria, anche su richiesta dell'Amministratore Delegato ovvero di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno sette giorni, ovvero in via d'urgenza, anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno un giorno.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante telegramma, telefax o posta elettronica.
- Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi. Alle riunioni di Consiglio partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale. I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.
- 12.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.
- 12.4 Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza (anche nelle modalità di cui al precedente paragrafo 12.3) della maggioranza degli Amministratori in carica e, comunque, la presenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato.
- 12.5 Salva diversa previsione specifica, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e a condizione che concorra il voto favorevole di almeno uno dei Consiglieri designati dai Soci titolari di Azioni "B" presenti.
- Le delibere che seguono sono di competenza esclusiva del Consiglio e saranno oggetto di valida approvazione ove consti il solo voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti (i) l'approvazione della proposta di bilancio, (ii) la proposta di destinazione degli utili, nonché di eventuale distribuzione delle riserve, (iii) l'attribuzione di deleghe e/o procure all'Amministratore Delegato, (iv) le modalità con le quali dovrà essere resa l'informativa nei confronti del Consiglio da parte dell'Amministratore Delegato, (v) la proposta relativa alla nomina dei revisori (vi) la nomina dei componenti del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno previsti ai successivi articoli 13.6 e 13.7 e l'adozione dei rispettivi regolamenti e (vii) le determinazioni che risultino necessarie per il rispetto delle disposizioni vigenti e di ogni eventuale prescrizione dell'Autorità di Vigilanza, determinazioni in relazione alle quali non troveranno applicazione, per quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, le previsioni riguardanti il gradimento e le procedure per il trasferimento di azioni ordinarie ed Azioni "B" di cui al presente Statuto.
- 12.6 Le seguenti ulteriori determinazioni sono di competenza esclusiva del Consiglio che assumerà le relative deliberazioni di regola su proposta dell'Amministratore Delegato e con decisione assunta a maggioranza dei Consiglieri presenti: (i) definizione delle linee strategiche (ii) approvazione e/o revisione del *budget*; (iii) nomina di (e conferimento di poteri a) Direttori Generali e Vice Direttori Generali tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 13, nonché istituzione di commissioni o comitati, anche con funzioni consultive o di

coordinamento ad eccezione dei comitati di cui al precedente punto 12.5 (vi); (iv) operazioni strategiche, quali acquisizione o dismissione di (a) aziende, rami d'azienda e beni di valore eccedente, individualmente, il 10% del valore netto delle attività patrimoniali della Banca o (b) di partecipazioni che determinino variazioni significative del Gruppo ovvero di partecipazioni di controllo; (v) proposte di ampliamento dell'oggetto sociale e avvio, anche a mezzo di società controllate, anche di nuova costituzione, di tipologie di attività sostanzialmente diverse da quelle già svolte; (vi) operazioni, inclusa l'emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino un incremento del debito finanziario per un ammontare superiore ad Euro 100 milioni, ad eccezione delle operazioni di raccolta normalmente svolte in qualità di banca, nonché l'assunzione di impegni che comportino obblighi d'ammontare superiore a Euro 100 milioni, ad eccezione delle operazioni normalmente svolte in qualità di banca; (vii) approvazione di direttive relative all'attività di "trading" all'assunzione e monitoraggio dei rischi; (viii) approvazione di regolamenti interni; (ix) la determinazione ed attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di particolari cariche e ulteriori elementi di compenso degli Amministratori fermo restando quanto previsto all'articolo 13.6 che segue, (x) la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, e (xi) proposte in ordine alla distribuzione degli utili delle società controllate.

### Articolo 13

- 13.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione provvederà a delegare ad un unico Amministratore Delegato le funzioni relative all'amministrazione della Banca, salvo quelle non delegabili per Legge, ai sensi delle disposizioni di vigilanza o in forza del presente Statuto e, in particolare, salvo le determinazioni specificamente attribuite dagli articoli 12.5 e 12.6 del presente Statuto alla competenza del Consiglio.
- 13.2 L'Amministratore Delegato deve riferire adeguatamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue controllate.
- 13.3 Su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone, sempre su proposta dell'Amministratore Delegato, poteri ed attribuzioni.  
La carica di Direttore Generale può essere attribuita all'Amministratore Delegato.  
Nell'esercizio delle proprie attività di Direttore Generale risponde direttamente all'Amministratore Delegato ovvero al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia anche Direttore Generale.
- 13.4 Su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone, sempre su proposta dell'Amministratore Delegato, poteri ed attribuzioni, i quali nell'esercizio della propria attività rispondono direttamente al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato.
- 13.5 Su proposta motivata dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Tecnici con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e il funzionamento.  
Per determinati atti o singoli negozi, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.  
In materia di erogazione del credito di gestione corrente, poteri decisionali possono essere altresì conferiti dall'Amministratore Delegato o, comunque, su proposta dello stesso, ai dirigenti e ai funzionari, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché preposti alle dipendenze, nel rispetto della normativa di vigilanza.  
I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della Banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.
- 13.6 Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione e di agevolare l'assunzione di decisioni in particolare nelle materie a maggior rischio di conflitti di interessi e una migliore valutazione degli argomenti di sua competenza, costituisce il "Comitato per la remunerazione" e il "Comitato per il controllo interno", anche in conformità a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina, pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate.  
Il "Comitato per la remunerazione" è composto da 3 a 5 membri, di cui almeno un Amministratore indipendente, restando inteso che almeno uno dei membri di tale Comitato dovrà essere scelto tra gli Amministratori tratti dalla lista unitaria presentata dai Soci titolari di Azioni "B" e da ciascuna di quelle presentate da azionisti complessivamente titolari di un numero di azioni ordinarie rappresentative di almeno il 15% del capitale sociale della Banca. Il Comitato per la remunerazione ha compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e compiti consultivi per la determinazione dei criteri per la remunerazione del *management* della Banca su proposta dell'Amministratore Delegato, fermo restando che la definizione della misura di detti corrispettivi sarà di competenza dell'Amministratore Delegato. L'organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per la remunerazione sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

- 13.7 Il “Comitato per il controllo interno” è composto da 3 a 5 membri, la maggioranza dei quali deve essere scelta tra gli amministratori tratti dalle liste presentate dagli azionisti ordinari ed avere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate oltre a quelli previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti. A tale Comitato sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in tema di controllo interno e, nell’esercizio delle sue funzioni, il Comitato ha accesso alle informazioni relative alla Banca ed alle società del Gruppo. L’organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per il controllo interno sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14**

La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale nei limiti delle rispettive deleghe e nei limiti dei poteri conferiti agli Amministratori muniti di delega ai sensi dell’articolo 13.5.

### **Titolo V – Collegio Sindacale**

#### **Articolo 15**

- 15.1 Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Legge, l’Assemblea dei Soci nomina ogni tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, tre Sindaci Effettivi e due Supplenti – di cui due Effettivi e uno Supplente nominati su designazione degli azionisti ordinari e uno Effettivo e uno Supplente nominato su designazione degli azionisti titolari di Azioni “B” secondo le modalità di cui infra all’articolo 15.2, designandone il Presidente e determina il loro emolumento per l’intera durata del loro ufficio.

Possono essere nominati Sindaci solo i soggetti in possesso, oltre a quelli di Legge, dei seguenti ulteriori requisiti:

- (i) non svolgere incarichi analoghi in più di cinque società quotate; e
- (ii) essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato, anche in società diverse, l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni; ovvero,
- (iii) aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso: (i) l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo; oppure (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della Banca; oppure (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; oppure (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.

Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i tre esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

I Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 oltre a quelli previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

- 15.2 La nomina dei Sindaci avverrà, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità dei presenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dei successivi commi.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Banca almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

Ogni lista dovrà indicare due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista, fermo restando che non potrà essere presentata più di una lista da parte dei titolari di Azioni “B”. I Soci parti di un medesimo gruppo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Unitamente alle liste, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza,

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato, per ciascun candidato, un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione dei Sindaci si procederà secondo le disposizioni previste nell'articolo 11.3 del presente Statuto, restando inteso che, in ogni caso, dalla lista unitaria presentata dagli azionisti "B" dovrà trarsi in ogni caso un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

- 15.3 In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice, fermo restando che il Consiglio Sindacale deve in ogni caso essere composto da due Sindaci Effettivi e uno Supplente nominati su designazione degli azionisti ordinari e un Sindaco Effettivo e uno Supplente nominato su designazione degli azionisti titolari di Azioni "B".

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

- 15.4 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

## **Titolo VI – Bilancio ed utili**

### **Articolo 16**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

### **Articolo 17**

- 17.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare alla riserva legale a norma dell'art. 2430 del codice civile, sono distribuiti tra i Soci, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Banca, salvo che l'Assemblea, nei limiti della Legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione, fermo restando che, in ogni caso, devono essere distribuiti almeno il 60% degli utili netti distribuibili ai sensi di quanto sopra maturati nel corso dell'esercizio sociale.
- 17.2 Il pagamento degli utili è effettuato presso la sede sociale, nel termine fissato dall'Assemblea.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione nel corso dell'esercizio finanziario di acconti sui dividendi che saranno distribuiti alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

## **Titolo VII – Scioglimento e liquidazione**

### **Articolo 18**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Banca, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni e i poteri previsti dalla Legge.

## **Titolo VIII – Disposizioni generali**

### **Articolo 19**

Le riunioni collegiali dell'Assemblea (inclusa anche l'Assemblea Speciale), del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

- (a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- (e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale – che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi – sui libri sociali, la riunione si

considera tenuta nel luogo in cui si trova *(i)* relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, *(ii)* relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, *(iii)* relativamente all'Assemblea dei Soci, il Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, *(iv)* relativamente alle Assemblee Speciali, il Rappresentante Comune e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

#### **Articolo 20**

Per i loro rapporti con la Banca, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci, del soggetto incaricato della revisione contabile e del rappresentante comune degli azionisti speciali – comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica – è quello che risulta dai libri sociali; è onere del Socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

#### **Articolo 21**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali relative alle materie rientranti nell'oggetto sociale.